

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 30/07/2020

### FATTO

In data 6/3/2015, il ricorrente stipulava un contratto di prestito, segnato con il nr. \*\*\*296, per un importo totale finanziato di euro 31.440,00, da rimborsare in 120 rate mensili da euro 262,00 ciascuna, tramite delegazione di pagamento a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento era estinto anticipatamente nel 2019, in corrispondenza della 49<sup>a</sup> rata, come risultante dal conteggio estintivo e dalla quietanza liberatoria prodotti in atti.

In data 2/7/2015 il ricorrente stipulava con il medesimo intermediario finanziatore un altro contratto di prestito, segnato con il nr. \*\*\*837, per un importo lordo mutuato di euro 31.680,00 da rimborsare mediante cessione pro solvendo di 120 quote del suo stipendio uguali, mensili e consecutive di euro 264,00 ciascuna.

Anche tale finanziamento era estinto anticipatamente nel 2019, alla scadenza della 49<sup>a</sup> rata, come da conteggio estintivo e quietanza liberatoria versati in atti.

In relazione ai due predetti rapporti di prestito, il ricorrente, assistito da due Avvocati di sua fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolto, a questo Arbitro, chiedendo:

- in via principale, che sia accertata e dichiarata la nullità degli oneri qualificati in contratto come commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento, come commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento e come provvigioni all'intermediario del credito, stante la mancata prova dell'avvenuto versamento delle somme per esse previste alla mandataria e all'intermediario cui erano destinate; per l'effetto ha chiesto condannarsi parte resistente alla ripetizione integrale in proprio



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- favore dell'importo di euro 6.913,44, corrispondente alla somma degli importi addebitatigli nei due contratti per i suddetti oneri;
- in subordine, che sia accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere la retrocessione - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., sulla base del criterio *pro rata temporis* ed anche avuto riguardo alla recente sentenza resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 - delle quote delle commissioni per il perfezionamento del contratto e delle provvigioni all'intermediario, da egli pagate ma non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del contratto in disamina; per l'effetto, ha chiesto condannarsi parte resistente alla ripetizione in proprio favore dell'importo complessivo di euro 1.413,75 in riferimento al contratto nr. \*\*\*296 ed euro 1.705,70 in riferimento al contratto nr. \*\*\*837;
  - inoltre, che gli siano integralmente restituite le commissioni di estinzione addebitatigli in conteggi estintivi, giacché prive di oggettiva giustificazione e, dunque, illegittimi, e, perciò che gli siano restituiti al superiore titolo complessivi euro 319,75.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario si è opposto all'accoglimento dell'incoato ricorso, sostenendo per entrambi i contratti che il modulo Secci, allegato ai medesimi, descriveva in modo chiaro tutti i costi posti a carico del cliente e il regime del loro rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto, distinguendo gli oneri *up front* da quelli *recurring*.

Nello specifico, secondo la resistente, alla stregua di quanto chiarito in contratto, costituivano costi *recurring* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla sezione 2 lettera b) del predetto Modulo; erano, invece, oneri *up front*, riferiti alla fase preliminare alla stipula del contratto e a quelle della sottoscrizione e perfezionamento del medesimo, come tali non rimborsabili, le commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni all'intermediario del credito, rispettivamente indicate alle lettere a) e c) della sezione 2 del citato Modulo.

Ha precisato la resistente che, coerentemente alla suddetta distinzione, si era già provveduto, in conto estintivo, a retrocedere al ricorrente, secondo il criterio *pro rata temporis*, le quote non maturate delle commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento.

Parte resistente, inoltre, con riferimento alla sentenza "*Lexitor*" della Corte di Giustizia Europea, ha dedotto la sua inapplicabilità al caso di specie, sostenendo:

- che le Direttive Europee non avrebbero efficacia diretta nei rapporti fra privati;
- che la Direttiva 2008/48/CE, come reinterpreta dalla Corte di Giustizia, implicherebbe un'inammissibile interpretazione *contra legem* del diritto nazionale ed in primis dell'art. 125 sexies TUB, alla cui stregua la riduzione del costo totale del credito riguarderebbe solo le voci di costo inerenti alla durata del contratto;
- che l'applicazione pedissequa della sentenza "*Lexitor*" condurrebbe, inoltre, alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello costituzionale italiano, nonché a una sproporzionata penalizzazione del finanziatore ed a conseguenze paradossali e imponderabili sull'intero sistema creditizio.

Rilevata, infine, la legittimità dell'addebito delle commissioni di estinzione anticipata, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e delle domande tutte con esso avanzate, in quanto infondate in fatto e in diritto.

## DIRITTO



Va, in primo luogo, esaminata la domanda di parte istante di ripetizione integrale delle somme corrisposte a titolo di commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento, di commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento e di provvigioni all'intermediario del credito, in ragione dell'asserita nullità di siffatte commissioni per omessa prova che i relativi importi siano stati effettivamente utilizzati e corrisposti per i fini indicati in contratto.

Orbene, occorre al riguardo premettere, in termini generali, che è pacifico convincimento di questo Collegio (cfr. decisioni ex plurimis n. 25644/2018, n. 5790/2019 e n. 17585/2019 di questo Collegio territoriale) che la nullità di una clausola di previsione di una commissione non può derivare dal solo fatto che non sia stato provato che la somma per essa percepita sia stata, in effetti, corrisposta al soggetto indicato quale destinatario della medesima.

Secondo il predetto consolidato orientamento di questo Collegio, la nullità della clausola può essere dichiarata solo in assenza di causa delle commissioni versate dal ricorrente; evenienza questa da escludersi quando, seppure non sia stato dimostrato dall'intermediario che le somme incassate per commissioni in favore di altri soggetti siano stati poi a questi ultimi corrisposti, risulti comunque provato l'effettivo intervento di tali soggetti nella conclusione del finanziamento.

Su tali presupposti è pacificamente ritenuto da questo Collegio che la presenza di timbro e firma della procuratrice mandataria e dell'agente sul contratto è già di per sé sufficiente a provare l'effettivo intervento di costoro in sede di stipula del contratto, e perciò a dare piena giustificazione causale alle commissioni e alle provvigioni in favore dei medesimi addebitate al cliente.

Nel caso di specie, deve rilevarsi che i due contratti oggetto di vertenza risultano firmati sia dall'intermediario del credito, terzo soggetto intervenuto, sia dalla procuratrice mandataria, sicché va escluso che la domanda di retrocessione integrale delle previste commissioni possa trovare accoglimento.

Passando, quindi, alla subordinata richiesta di rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle addebitate commissioni, preme, anzitutto, rammentare, che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., *“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione *“costo totale del credito”*, in essa contenuta, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito anche dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *“Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le conseguenze applicative della stessa rispetto al precedente orientamento



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove, invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo riferite alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.*

*La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.*

*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Non appare superfluo aggiungere che, pronunciandosi sul caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a temperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina dei singoli contratti di finanziamento e delle domande, per ognuno di essi, formulate dal ricorrente.

Al riguardo, seguendo l'ordine cronologico dei due contratti e cominciando, perciò, dal contratto nr. \*\*\*296 del 6/3/2015, reputa, in primo luogo, questo Collegio che hanno natura *up front* le commissioni in favore della procuratrice mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria, previste per euro 817,44 alla voce “a” dei riquadri 2 e 3 del modulo contenente le *“Informazioni Europee di base sul credito ai*



*consumatori*”, costituente parte integrante del contratto e sottoscritto in calce dal ricorrente; la descrizione di siffatta voce di costo non lascia, infatti, alcun dubbio che essa si riferisca solo ad attività prodromiche o contestuali al perfezionamento del finanziamento. In conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento ABF con la richiamata decisione n. 26525/2019, il Collegio ritiene che anche per tale voce di costo, seppure *up front*, debba riconoscersi il diritto del ricorrente alla relativa riduzione, da calcolarsi, però, non alla stregua del criterio *pro rata temporis* ma secondo la curva degli interessi.

In particolare, considerato che il TAN previsto in contratto era pari al 5,69% e tenuto conto del numero di rate residue (71) del finanziamento all’epoca della sua estinzione anticipata, l’importo dovuto in rimborso a parte istante per la prefata commissione per il perfezionamento del finanziamento risulta essere pari ad euro 309,16.

Quanto alle provvigioni all’intermediario del credito, addebitate pure esse per euro 1.572,00 alla voce “c” dei riquadri 2 e 3 del predetto modulo contenente le “*Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori*”, questo Collegio reputa che anche esse abbiano natura *up front*.

Sottoscrivendo il predetto modulo I.E.B.C.C., il ricorrente ha dato, infatti, atto di avere ricevuto, unitamente al medesimo, copia anche del relativo allegato, dalla cui disamina emerge che la discutenda commissione dell’intermediario ex art. 106 TUB, indipendentemente dalla qualifica del soggetto intervenuto al quale la detta commissione era destinata, remunera attività chiaramente delimitate al collocamento del prodotto finanziario e al perfezionamento del contratto.

Per tali provvigioni, il diritto di parte istante al loro parziale rimborso dovrà, perciò, riconoscersi nella misura di euro 594,53, calcolata, sulla base dei dati (TAN e rate residue) già sopra riportati, adottando lo stesso criterio previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Non meritevole di accoglimento è la richiesta del ricorrente, per il contratto in disamina, di restituzione dell’importo di euro 157,59, addebitatogli dall’intermediario in sede di conteggio estintivo per “*commissioni di estinzione*”.

Occorre, infatti, rammentare che la normativa vigente – e nello specifico il comma 2 dell’art. 125 sexies TUB – prevede che, in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, purché esso (come nel caso che ci occupa) non superi l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è, come nella fattispecie, superiore ad un anno.

Considerato che, nel caso in disamina, non ricorre alcuna delle ipotesi, in relazione alle quali il comma 3 dello stesso art. 125 sexies TUB prevede l’esclusione del predetto indennizzo e valutato che il ricorrente ha formulato la sua pretesa senza allegare e dimostrare specificatamente che tale addebito sarebbe concretamente privo di oggettiva giustificazione causale (cfr. sul punto decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento ABF), è, quindi, da rigettarsi la succitata pretesa di rimborso delle “*commissioni di estinzione*”.

Riassumendo, l’importo che è dovuto al ricorrente, in relazione al discutendo contratto nr. \*\*\*296, è pari a complessivi euro 903,69, come ancor più chiaramente dettagliato nel seguente prospetto sinottico:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	5,69%					
Denominazione	% rapportata al TAN	37,82 %						
<i>Commissioni per il perfezionamento del finanziamento</i>				817,44 €	<i>Up front</i>	309,16 €		309,16 €



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Provvigioni all'intermediario del credito	1.572,00 €	Up front	594,53 €	594,53 €
<b>Totale</b>				<b>903,69 €</b>

Passando al contratto nr. \*\*\*837 del 2/7/2015, deve rilevarsi che lo stesso riproduce un impianto negoziale simile a quello sopra esaminato in riferimento al finanziamento nr. \*\*\*296, di guisa che per essi valgono, in punto di diritto, identiche considerazioni a quelle già anzi formulate per quest'ultimo.

Invero, i testi sia dell'uno che dell'altro prestito inter partes stipulati, nel descrivere gli oneri addebitati al ricorrente, sono all'evidenza simili.

E', dunque, sufficiente qui richiamare quanto già sopra dedotto per il contratto nr. \*\*\*296 al fine di motivare, anche per il contratto nr. \*\*\*837, il ritenuto carattere *up front* sia delle commissioni per il perfezionamento del finanziamento, pattuite nella misura di euro 823,68, sia delle provvigioni all'intermediario del credito, addebitate per euro 2.059,20.

Ribadito, pertanto, anche per tale prestito il criterio da adottare per quantificare il rimborso dovuto al ricorrente per le due anzicennate voci di costo non è quello *pro rata temporis*, ma quello della curva degli interessi, deve consequenzialmente riconoscersi che l'importo da restituire al ricorrente per il finanziamento n. \*\*\*837 in esame è pari a complessivi euro 1.080,79 , come da seguenti specifici conteggi:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,95 %					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,49 %					
Commissioni per il perfezionamento del finanziamento				823,68 €	Up front	308,80 €		308,80 €
Provvigioni all'intermediario del credito				2.059,20 €	Up front	771,99 €		771,99 €
<b>Totale</b>								<b>1.080,79 €</b>

Anche per il contratto in disamina, è, inoltre, infondata, alla stregua dei principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5909/2020, la richiesta del ricorrente di restituzione dell'importo di euro 162,16, addebitatogli dall'intermediario in sede di conteggio estintivo per "*commissioni di estinzione*".

In definitiva, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, ritiene questo Collegio che, in relazione ai due finanziamenti oggetto di vertenza, l'intermediario è tenuto a rimborsare al ricorrente la totale cifra di euro 1.984,48 (pari alla somma di euro 903,69 per il finanziamento n. \*\*\*296 e di euro 1.080,79 per il finanziamento n. \*\*\*837, come sopra dettagliati).

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.984,48.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 16949 del 01 ottobre 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI